



**TRIBUNALE di GENOVA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice Dott.ssa M. Cristina Scarzella Giudice

- Visti gli atti relativi al procedimento 4278/2025 promossa da Parte\_1 per ottenere il provvedimento di esecutività ai sensi dell'art. 825 c.p.c..
- visto i decreti di richiesta di integrazione documentazione resi in data 4.7.2025 e 15.7.2025;
- viste le note integrative depositate in data 10.7.2025 e 18.09.2025;

ha emesso il seguente

**d e c r e t o**

- ritenuto che l'esame degli artt. 57 del Regolamento di Giustizia della Controparte\_1 e 63 dello Statuto della medesima CP\_1 consente di ritenere che i contraenti abbiano inteso prevedere una clausola compromissoria di natura irruale, atteso il tenore del comma 5, penultimo capoverso, dell'art. 57 cit., secondo cui *“Il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile”*;
- ritenuto che l'idoneità del lodo arbitrare ad essere suscettibile di esecuzione ai sensi dell'art. 825 c.p.c. costituisca caratteristica distintiva dell'arbitrato rituale rispetto a quello irruale, atteso che *“In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irruale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negoziato di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà.”* (cfr. ex multis Cassazione Ordinanza n. 6140 del 07/03/2024);
- ritenuto che con la medesima ordinanza sopra citata è stato affermato il principio per cui, ai fini dell'individuazione della natura rituale o irruale del lodo, non rileva la natura della pattuizione della clausola compromissoria, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri (cfr. Cassazione cit. *“Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irruale.”*);

- ritenuto che nella specie il lodo emesso dal Collegio arbitrale (cfr. all. C del ricorso) si limita ad impiegare le medesime espressioni contenute negli artt. 57 e 63 cit., con espresso e integrale richiamo al comma 5, penultimo periodo, dell'art. 57 cit., non potendo quindi ritenersi che l'atto in concreto adottato dal Collegio assuma natura di lodo rituale;
- ritenuto che il decreto di cui all'art. 825 c.p.c. possa essere emesso solo rispetto ai lodi aventi natura rituale;

**P.Q.M.**

- **RIGETTA** l'istanza.

Si comunichi.

Genova, 01/10/2025

Il Giudice

Dott. Maria Cristina Scarzella

Minuta redatta dal MOT dott. Vincenzo Virone